

COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano



**STATUTO
COMUNALE**

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 21.5.2018

In pubblicazione all'Albo
Pretorio Del Comune
dal 21 Maggio 2018

ENTRATA IN VIGORE DAL 05.06.2018

INDICE

INDICE.....	1
<i>TITOLO I</i>	6
<i>PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMA</i>	6
Art.1	6
Definizione	6
Art.3	6
Stemma , gonfalone e bollo	6
Art.4	7
Finalità.....	7
Art.5	7
Programmazione e forme di cooperazione.....	7
Art.6.....	7
Cooperazione con i Paesi esteri	7
Art.7	8
Forme Linguistiche Atti Comunali	8
Art.8.....	8
Albo Pretorio	8
Art.9	8
Diritto alla salute.....	8
Art.10	8
Diritto allo studio	8
Art.11	8
Salvaguardia del patrimonio naturale, storico e artistico	8
Art.12	9
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.....	9
Art.13	9
Assetto ed utilizzazione del territorio	9
Art.14	9
Sviluppo economico	9
Art.15	9
Partecipazione, decentramento, cooperazione, informazione	9
<i>TITOLO II</i>	10
<i>GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE</i>	10
<i>Capo I</i>	10
<i>Ordinamento</i>	10
Art.16	10
Organi	10
<i>Capo II</i>	10
<i>Il Consiglio comunale</i>	10
Art.17	10
Poteri.....	10
Art.18	10
Prima adunanza.....	10
Art.19	10
Sedute e convocazioni	10
Art.20	11
Linee programmatiche del mandato.....	11
Art.21	11
Commissioni	11
<i>Capo III</i>	11
<i>I consiglieri comunali</i>	11
Art.22	11
Il consigliere comunale.....	11
Art.23	12
Doveri	12
Art.24	12
Poteri.....	12
Art.25	12
Dimissioni	12
Art.26	12

Surrogazione e supplenza	12
Art.27	12
Gruppi consiliari	12
Capo IV.....	13
La Giunta comunale.....	13
Art.28	13
Giunta Comunale	13
Art.29	13
Composizione della Giunta comunale	13
Art.30	13
Nomina	13
Art.31	14
Funzionamento della Giunta	14
Art.32	14
Attribuzioni della Giunta	14
Capo IV.....	14
Il Sindaco	14
Art.33	14
Nomina e competenze.....	14
Art.34	14
Attribuzioni di Amministrazione	14
Art.35	15
Attribuzione di vigilanza.....	15
Art.36	15
Attribuzione di organizzazione	15
Art.37	15
Vice sindaco.....	15
Art.38	16
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	16
Art.39	16
Mozioni di sfiducia.....	16
TITOLO III.....	16
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	16
Capo I	16
Partecipazione popolare	16
Art.40	16
Principi.....	16
Art.41	16
Istituti della partecipazione	16
Capo II.....	17
Forme associative e rapporti con il Comune	17
Art.42	17
Associazionismo e volontariato	17
Art.43	17
Contributi alle associazioni	17
Capo III.....	17
Consultazioni e iniziative popolari	17
Art.44	17
Consultazioni popolari	17
Art.44	17
Referendum consultivo	17
Art.46	18
Operatività del referendum consultivo.....	18
Capo IV.....	18
Accesso agli atti e diritti di informazione	18
Art.47	18
Accesso agli atti	18
Art.48	18
Diritto di informazione	18
Art.49	18
Ufficio per i diritti e per l'informazione del cittadino	18
Capo V.....	19

<i>Difensore Civico</i>	19
Art.50	19
Nomina	19
Art.51	19
Incompatibilità e decadenza.....	19
Art.52	20
Mezzi e prerogative	20
Art.53	20
Rapporti con il Consiglio.....	20
Art.54.....	20
Indennità di funzione	20
<i>Capo VI</i>	20
<i>Partecipazione all'attività amministrativa</i>	20
Art.55	21
Partecipazione al procedimento amministrativo	21
Art.56	21
Interrogazioni	21
Art.57	21
Petizioni	21
Art.58	21
Proposte	21
TITOLO IV	22
BISOGNI PUBBLICI	22
<i>Capo I</i>	22
<i>Collaborazione fra Enti</i>	22
Art.59	22
Principio di cooperazione	22
<i>Capo II</i>	22
<i>Forme di collaborazione</i>	22
Art.60	22
Convenzioni	22
Art.61	22
Consorzi	22
Art.62	22
Unione di Comuni.....	22
Art.63	23
Accordi di programma	23
<i>Capo III</i>	23
<i>Servizi pubblici locali</i>	23
Art.64	23
Qualificazione e caratteristiche.....	23
Art.65	23
Forme di gestione.....	23
Art.66	23
Gestione in economia.....	23
Art.67	23
Aziende speciali.....	23
Art.68	24
Istituzioni	24
Art.69	24
Società a prevalente capitale pubblico locale.....	24
Art.70	24
Società per azioni o a responsabilità limitata	24
TITOLO V	25
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA	25
<i>Capo I</i>	25
<i>Principi ed organizzazione degli uffici e del personale</i>	25
Art.71	25
Criteri generali	25
Art.72	25
Principi strutturali ed organizzativi	25
Art.73	25

Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	25
Art.74	26
Struttura	26
Art.75	26
Diritti e doveri del personale dipendente	26
<i>Capo II</i>	26
<i>Segretario comunale</i>	26
Art.76	26
Segretario comunale	26
Art.77	26
Vicesegretario Comunale.....	26
<i>Capo III</i>	26
<i>Funzioni gestionali</i>	26
Art.78	27
Indirizzo.....	27
TITOLO VI.....	27
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	27
<i>Capo I</i>	27
<i>Demanio-Beni</i>	27
Art.79	27
Demanio e patrimonio	27
<i>Capo II</i>	27
<i>Impianto contabile</i>	27
Art.80	27
Ordinamento della contabilità comunale	27
Art.81	28
Rendiconto della gestione	28
Art.82	28
Revisore dei conti	28
Art.83	28
Controlli interni della gestione.....	28
<i>Capo III</i>	28
<i>Riscossione dei fondi</i>	28
Art.84	28
Servizio di tesoreria	28
<i>Capo IV</i>	29
<i>Gli agenti contabili</i>	29
Art.85	29
Conti degli agenti contabili	29
<i>Capo V</i>	29
<i>Attività contrattuale</i>	29
Art.86	29
Autonomia contrattuale.....	29
TITOLO VII	29
DISPOSIZIONI FINALI	29
<i>Capo I</i>	29
<i>Norme transitorie e finali</i>	29
Art.87	29
Statuto	29
Art.88	30
Regolamenti vigenti.....	30
Art.89	30
Entrata in vigore dei regolamenti.....	30
Art.90	30
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	30
Art.91	30
Entrata in vigore.....	30

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMA

Art.1
Definizione

1. La comunità di Solarussa :

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica italiana e del presente Statuto;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità;
- g) il presente statuto è adeguato alle norme del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2
Territorio e sede comunale

- 1. Il territorio del Comune di Solarussa che è costituito dall'agglomerato urbano e dalla borgata agricola di Pardu Nou, si estende per Kmq.32,60, confina con i Comuni di Bauladu, Oristano-Sili, Paulilatino, Siamaggiore, Simaxis, Tramatzu e Zerfaliu.
- 2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 3. La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
- 4. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.3
Stemma , gonfalone e bollo

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Solarussa e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1708 in data 3 marzo 1988.
- 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco e portato dai vigili urbani, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia già autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 marzo 1988, n. 1708.
- 3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è disciplinato dal regolamento comunale.
- 4. Il bollo è il timbro che reca l'emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art.4 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e storico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la rimozione degli ostacoli di natura storica, economica, culturale, sociale per le pari opportunità e per l'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di salvaguardia della persona anche con il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse umane, naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita anche mediante il sostegno alle associazioni locali eventualmente costituite per i predetti scopi..

Art.5 **Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, parità, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità ed una gestione ottimale dei servizi, il Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti pubblici operanti nel territorio per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
5. Il Comune, per le stesse finalità, può delegare proprie funzioni ad Enti pubblici operanti nel territorio, ovvero promuovere idonee forme di collaborazione con soggetti privati per favorire la nascita e lo sviluppo di attività di cui si ravvisi l'interesse generale.

Art.6 **Cooperazione con i Paesi esteri**

1. Il Comune di Solarussa, in armonia con lo spirito della Costituzione, può intrattenere, attraverso i rapporti di gemellaggio, relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli e per affermare i diritti dell'uomo.
2. L'attività del Comune si armonizza con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Carta europea delle Autonomie Locali, anche attraverso l'adesione ad associazioni di rilevanza sovranazionale.

Art.7
Forme Linguistiche Atti Comunali

1. Le lingue della comunità sono l'italiano e il sardo.
2. Nelle sedute collegiali degli Organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua sarda, ma i verbali debbono essere comunque redatti in lingua italiana. Colui che utilizza per il proprio intervento la lingua sarda, è tenuto a presentare se richiesto il testo scritto in lingua italiana per l'inserimento a verbale.

Art.8
Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel sito internet istituzionale del Comune è individuato apposito spazio da destinare a «Albo Pretorio on line» per la pubblicazione degli atti, provvedimenti ed avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura a tutti gli interessati.
4. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del messo comunale e degli altri addetti alla pubblicazione e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.9
Diritto alla salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, degli ambienti di vita e convivenza sociale.
2. Persegue l'attuazione di un efficiente servizio di sicurezza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi, ai portatori di handicap.

Art.10
Diritto allo studio

1. Il Comune concorre con lo Stato e con la Regione e con agli enti alla realizzazione del diritto allo studio.
 1. Si adopera per rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che ostacolano le pari opportunità dei cittadini di accesso all'istruzione.
 2. Incentiva, nei limiti delle risorse disponibili, l'istruzione e la cultura.

Art.11
Salvaguardia del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela e adotta iniziative per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Favorisce iniziative di ricerca e studio sulla propria storia per la salvaguardia dell'identità della comunità.

Art.12

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli cittadini e promuovendone lo sviluppo.
2. Incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti, sono disciplinati dal regolamento comunale.

Art.13

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, agricoli, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto alla casa.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art.14

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Dà impulso e sostegno, nell'ambito della salvaguardia dell'armonia delle risorse naturali e dell'ambiente naturale, storico, artistico, culturale, allo sviluppo dell'agricoltura.
5. Promuove e cura lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, adottando piani d'intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società d'incentivo.

Art.15

Partecipazione, decentramento, cooperazione, informazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

2. Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Capo I Ordinamento

Art.16 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Capo II Il Consiglio comunale

Art.17 Poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art.18 Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri eletti; Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.

Art.19 Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie urgenti.

2. Le sue attività sono disciplinate e definite nell'apposito regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco..

Art 20

Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di giorni trenta dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate, da parte del Sindaco sentita la Giunta, le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori in coincidenza con la verifica di bilancio. E' in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale;

Art.21

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni è disciplinato con regolamento del consiglio comunale.

Capo III

I consiglieri comunali

Art.22

Il consigliere comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che abbia ottenuto nelle elezioni la cifra individuale più alta. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Durante le sedute consiliari, in caso di assenza anche del Vice Sindaco, presiederanno gli altri assessori, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età. In caso di assessori esterni presiede il Consigliere anziano.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. In alternativa può essere fornito un indirizzo di posta elettronica certificata.

6. In mancanza di scelta espressa, gli stessi saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Art.23 **Doveri**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare, ove costituite, ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute ordinarie e alle sedute straordinarie intermedie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 gg. decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art.24 **Poteri**

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Le modalità e le forme di esecuzione del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art.25 **Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale ed assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.26 **Surrogazione e supplenza**

1. Qualora il seggio di Consigliere comunale rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, esso è attribuito al candidato della stessa lista che segue l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione del Consigliere, nella prima adunanza successiva alla notifica si procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza termina con la cessazione della sospensione e qualora sopraggiunga la decadenza si procede alla surrogazione, come previsto dal 1° comma.

Art.27 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme che verranno definite nell'apposito regolamento del consiglio comunale.
2. I gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Capo IV
La Giunta comunale

Art.28
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo propositivo ed organizzativo nella gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi di programma generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art.29
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Il Sindaco determina il numero dei componenti la Giunta sulla base di specifiche valutazioni politiche-amministrative.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri, nel numero di uno, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
3. Il Sindaco nel nominare gli assessori garantisce la presenza nella Giunta di entrambi i sessi.

Art.30
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, parenti e affini del Sindaco fino al terzo grado
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art.31
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, senza soggiacere a formalità particolari ma tenuto conto degli argomenti proposti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario comunale.

Art.32
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi burocratici.

Capo IV
Il Sindaco

Art.33
Nomina e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
4. Il Sindaco esercita le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Egli esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
6. Il Sindaco esercita i poteri di propria competenza nelle forme del decreto e dell'ordinanza.

Art.34
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il sindaco esercita le seguenti funzioni di amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed, autorizzato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio;
 - b) ha facoltà di delega nei confronti degli assessori;

- c) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- e) convoca i comizi per i *referendum consultivi* ;
- f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- j) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- k) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art.35

Attribuzione di vigilanza

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di vigilanza:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti, anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) definisce gli indirizzi e le direttive tese ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo i programmi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Giunta.

Art.36

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio, ne dispone la convocazione e lo presiede;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art.37

Vice sindaco

1. In caso di impedimento temporaneo, assenza o sospensione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Gli altri assessori, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco,

esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età, salvo quanto previsto in ordine alle competenze del consigliere anziano.

2. Delle eventuali deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art.38

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art.39

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si attivano le procedure per lo scioglimento del Consiglio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione popolare

Art.40

Principi

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo sono stabilite negli appositi regolamenti comunali

Art.41

Istituti della partecipazione

1. Sono istituti:

- a) Associazionismo;
- b) Consultazioni popolari;
- c) Diritti di accesso e informazione;
- d) Difensore civico.

- e) Partecipazione al procedimento amministrativo;

Capo II
Forme associative e rapporti con il Comune

Art.42
Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4. I rapporti fra tali forme associative ed il Comune sono disciplinati dal regolamento della partecipazione delle forme associative.

Art.43
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita dagli appositi regolamenti comunali.

Capo III
Consultazioni e iniziative popolari

Art.44
Consultazioni popolari

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Il regolamento della consultazione dei cittadini ed i referendum disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione.

Art.44
Referendum consultivo

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a. norme statutarie;

- b. le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti l'indizione della consultazione;
 - c. personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore a 200 residenti.
 5. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 6. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono stabilite nel regolamento comunale sulla consultazione dei cittadini ed i referendum.

Art.46
Operatività del referendum consultivo

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.
3. Nel caso in cui il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Capo IV
Accesso agli atti e diritti di informazione

Art.47
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. I tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo sono stabiliti nel regolamento comunale dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

Art.48
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art.49
Ufficio per i diritti e per l'informazione del cittadino

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, il suo buon andamento, la creazione di pari opportunità tra tutti i cittadini, il Comune può istituire un Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il pubblico, con il compito di:
 - a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti;

- b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
- c) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

Capo V
Difensore Civico

Art.50
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ovvero a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dopo il primo scrutinio risultato infruttuoso.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può fare pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o equipollenti.
4. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
5. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: “ giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene “.
6. Il difensore potrà essere istituito solo compatibilmente alle finanze comunali.

Art.51
Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende o pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli enti o le imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

Art.52

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta, di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tale fine può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
 1. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
 2. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
 3. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il consenso dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
 4. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente.
 5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art.53

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità della azione amministrativa.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco.
5. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art.54

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposto il 50% delle indennità previste per il Sindaco.

Capo VI

Partecipazione all'attività amministrativa

Art.55

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge, la partecipazione effettiva degli interessati
2. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai destinatari diretti, ed agli altri soggetti individuati dalla legge.
3. I soggetti anzidetti, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi, hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Dell'esito della predetta valutazione dovrà essere fornita adeguata comunicazione ai presentatori.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5. I tempi e le modalità sono stabiliti nel regolamento comunale per i procedimenti amministrativi.

Art.56

Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

Art.57

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale.

Art.58

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale,

trasmette la proposta unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

TITOLO IV BISOGNI PUBBLICI

Capo I Collaborazione fra Enti

Art.59 Principio di cooperazione

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, con la provincia, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazioni ai cittadini.

Capo II Forme di collaborazione

Art.60 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire: i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art.61 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art.62 Unione di Comuni

1. Il Comune costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art.63
Accordi di programma

1. Il Comune con la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Capo III
Servizi pubblici locali

Art.64
Qualificazione e caratteristiche

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.65
Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico o società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, Unione di Comuni ovvero Consorzio.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art.66
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art.67
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile e ne approva lo Statuto.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione

Art.68 **Istituzioni**

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto e contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Art.69 **Società a prevalente capitale pubblico locale**

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.70 **Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Capo I Principi ed organizzazione degli uffici e del personale

Art.71 Criteri generali

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale, dai Responsabili dei Servizi con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti. Il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile degli organi gestionali sopraindicati ivi compreso il patrocinio legale.
3. La gestione supporta lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della Legge, dello Statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.
5. Gli organi politici, coadiuvati da quelli di gestione, indicati al secondo comma, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

Art.72 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b. analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art.73 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, mediante appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalle norme vigenti e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.74
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.75
Diritti e doveri del personale dipendente

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale attraverso la formazione e la qualificazione professionale; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Capo II
Segretario comunale

Art.76
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

3. Le funzioni e le competenze del Segretario comunale sono stabilite nel regolamento di organizzazione nel rispetto delle norme di legge vigenti e del presente Statuto.

Art.77
Vicesegretario Comunale

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere un Vice Segretario Comunale, individuato in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso dei requisiti di legge.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo III
Funzioni gestionali

Art.78
Indirizzo

1. Le funzioni di gestione sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, individuati dal Sindaco con proprio atto di nomina, secondo la struttura organizzativa definita dal regolamento di organizzazione e dal presente statuto. Tale regolamento prevede le modalità di copertura dei relativi posti anche tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno per la categoria e profilo da ricoprire, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le funzioni di gestione sono esercitate, nell'ambito degli incarichi conferiti e dell'azione di coordinamento e sovrintendenza del Segretario comunale, per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi adottati dalla Giunta e dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale svolge direttamente funzioni di gestione nei casi determinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione.
4. I soggetti titolari delle funzioni di cui ai commi precedenti, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione può prevedere che il Sindaco affidi collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
6. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori per supportarli nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, tramite dipendenti interni.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I
Demanio-Beni

Art.79
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia e dal regolamento.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti annualmente dettagliati inventari.
4. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali. Tale regolamento disciplinerà, altresì le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Capo II
Impianto contabile

Art.80
Ordinamento della contabilità comunale

1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art.81

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio con le modalità e i termini stabiliti dalla legge.

2. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art.82

Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il Comune, può essere nuovamente nominato a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

Art.83

Controlli interni della gestione

1. Il controllo interno è finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Spetta al regolamento di contabilità la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Capo III

Riscossione dei fondi

Art.84

Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di

- incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il limite stabilito dal regolamento di contabilità;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Capo IV
Gli agenti contabili

Art.85
Conti degli agenti contabili

1. Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità delle norme vigenti, le modalità per la resa del conto del tesoriere, dell'economo e degli altri agenti contabili.

Capo V
Attività contrattuale

Art.86
Autonomia contrattuale

1. Il comune ha, nell'ambito delle norme di legge e dei propri regolamenti, nel rispetto dei principi che regolano l'attività amministrativa, il potere di compiere tutti i negozi e gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati, avvalendosi degli strumenti pubblici e privati in quanto consentiti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Norme transitorie e finali

Art.87
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie, la Giunta, qualsiasi consigliere e i cittadini, secondo le modalità previste nello Statuto.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dal Testo Unico degli Enti Locali, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente.
4. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.88
Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma precedente, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.

Art.89
Entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, da effettuarsi una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
2. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.90
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti a nuove disposizioni legislative debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in altre leggi e nello Statuto stesso; le norme sopravvenute che incidono sullo Statuto entrano in vigore immediatamente.

Art.91
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.